

13 MAR. 2023

Esente ai fini dell'imposta di bollo e di registro ex art. 82 comma 3 e 5 -
Decr. Legisl. 117/2017.

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

AMICI DELLA SIERRA LEONE ODV



13 MAR. 2023

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL 3
AL N. 132 SERIE 3
RIPARTIZIONE TRIBUTARIA

Approvato dall'Assemblea ordinaria di data 3 marzo 2023

Articolo 1 - Denominazione

1. Ai sensi del Decreto legislativo .117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata: **“AMICI DELLA SIERRA LEONE”**

Articolo 1 Bis – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV”

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV”, o l’indicazione di “Organizzazione di volontariato”, dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “*Amici della Sierra Leone - ODV*”, o “Amici della Sierra Leone - Organizzazione di volontariato”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal RUNTS, l’acronimo “ODV” non può più essere utilizzato.

Articolo 2 – Attività di interesse generale

1. L’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
2. A tale fine, l’Associazione opera nei settori di cui all’articolo 5, comma 1, lett.n) e v) del D.Lgs. n.117/2017, con specifico riferimento a:
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Articolo 3 – Finalità e attività

1. Le specifiche finalità dell’Associazione sono:
 - 1) garantire sostegno umanitario alle popolazioni della Sierra Leone e di altri Paesi del mondo impoverito;
 - 2) supportare le famiglie interessate all’affidamento e/o all’adozione, anche a distanza, di minori e indigenti stranieri in stato di abbandono;



3) sensibilizzare la popolazione locale sulle problematiche economiche, sociali e sanitarie della Sierra Leone e di altri Paesi del mondo impoverito.

2. Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività

a) Predisporre, realizzare e gestire progetti di solidarietà internazionale, con particolare riferimento al sostegno materiale delle Comunità cattoliche della Diocesi di Makeni in Sierra Leone e di altre Missioni ubicate nei diversi Paesi del mondo impoverito;

b) Predisporre, realizzare e gestire progetti di scolarizzazione, formazione e qualificazione professionale delle popolazioni dei Paesi del mondo impoverito, contrastandone l'allontanamento dall'ambiente di origine;

c) Istituire e coordinare, in ambito locale, colloqui diretti e programmi di supporto psicologico e burocratico in favore di famiglie interessate all'affidamento e/o all'adozione, anche a distanza, di minori e indigenti stranieri in stato di abbandono;

d) Organizzare, in ambito locale, conferenze, seminari e incontri sui temi del sostegno alle popolazioni del mondo impoverito;

e) Collaborare con altre Associazioni operanti nei settori della solidarietà sociale ed internazionale;

f) Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, anche a titolo contributivo e convenzionato;

g) sensibilizzazione dei giovani alle tematiche dell'immigrazione favorendo progetti di interscambio con i giovani del Mondo impoverito che permettano loro di non abbandonare il Paese di origine.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 4 - Sede legale e operatività

1. L'Associazione ha sede legale nel comune di Rabbi – fraz. San Bernardo – Zanon. L'eventuale variazione della sede legale, all'interno del comune di Rabbi, non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo, e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. Essa opera in ambito internazionale, nonché all'interno del territorio della provincia di Trento.

3. L'Associazione può istituire sedi o sezioni secondarie, in Italia e all'estero.

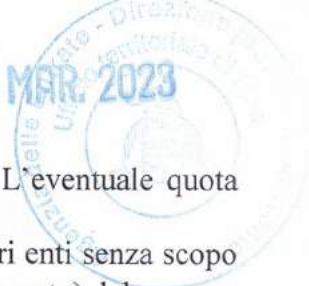
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Ordinamento interno e associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

2. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche interessate, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità e razza, che ne condividano le finalità e che provvedano al



versamento della quota associativa, nonché le Organizzazioni di volontariato. L'eventuale quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Nell'ipotesi di adesione di enti giuridici, essi sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) organizzazioni di volontariato. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runt.

3. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo ed il richiedente deve dichiarare di accettare tutte le norme contenute nel presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, con la maggioranza di due terzi dei presenti. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. Gli associati si impegnano ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli Organi dell'Associazione. Gli associati si impegnano altresì a prestare la loro collaborazione all'Associazione, con spirito di solidarietà e gratuità, per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa.

Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si basa sul lavoro personale, spontaneo e gratuito degli associati.

2. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alla vita sociale e hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo in Assemblea.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

4. Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività di volontariato prestata, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

5. In particolare, i soci hanno diritto di:



- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede legale dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
6. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.10 del presente Statuto.
7. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
8. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 7 – Volontari e persone retribuite

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.



Articolo 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.
2. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.
3. La morosità si verifica in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annuale, entro il termine del 30 marzo di ogni anno. Una volta trascorso tale periodo, la decadenza è automatica. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o deliberativi, ovvero per aver recato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
5. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
2. E' garantita la libera eleggibilità degli organi sociali. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2 del Codice civile, e fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate.
3. L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 10 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, sempre che siano iscritti nel Libro dei soci da almeno tre mesi. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli

13 MAR 2023

associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

3. Ciascun associato ha diritto a un solo voto. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse 4 (quattro) deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Essa è convocata dal Presidente mediante affissione presso la sede legale dell'Associazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo di convocazione.

Ulteriore comunicazione verrà fatta ai soci mediante comunicazione scritta.

L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'avviso di convocazione e l'invio delle comunicazioni personali fatte ai soci dovranno essere fatte almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. L'Assemblea è, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno 1/5 (un quinto) degli associati. In tali ipotesi, il Presidente provvede alla convocazione entro i successivi trenta giorni. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

8. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio. In particolare, l'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discutere ed approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere, revocare e determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ad ogni elezione di mandato;
- nominare e revocare l'eventuale Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

9. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, nonché sulla eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione stessa.

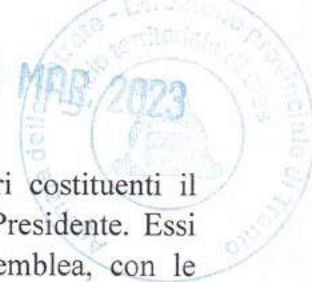
Articolo 11 – Quorum assembleari

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà degli Associati, ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza (di persona o per delega) di qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'approvazione delle modifiche statutarie richiede, in sede di Assemblea straordinaria, la presenza (di persona o per delega) di almeno i tre quarti degli Associati con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, l'Assemblea straordinaria richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (presenti di persona o per delega).
4. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo dei presenti). Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto, salvo che la maggioranza o tutti i presenti in Assemblea non chiedano la votazione palese: in questo caso si procederà con la votazione palese.
6. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare di un verbale, sottoscritto dal segretario, nominato dall'Assemblea, e dal Presidente. Il verbale è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea tra gli associati, in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Al Consiglio Direttivo a cui spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione delle competenze assembleari.

13 MAR 2023



2. L'Assemblea, in sede di elezione consiliare, definisce il numero dei membri costituenti il Consiglio, compreso tra un minimo di sei ed un massimo di dieci, compreso il Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

3. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

5. La carica di consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al comma 4 del presente articolo;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

7. In caso di esaurimento del numero dei non eletti, o in caso di mancata conferma, ovvero in assenza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

8. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

9. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese analitiche incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

10. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

- provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

11. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 13 – Nomina delle cariche

1. Il Consiglio, nella sua prima riunione, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione a fronte di terzi ed in giudizio, in qualunque grado e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.
3. In particolare, il Presidente ha il compito di:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
4. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Segretario provvede alla tenuta dei Libri sociali ed ottempera agli adempimenti amministrativi dell'Associazione. Il Segretario, con il ruolo di Tesoriere, è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Articolo 14 Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta ogni sei mesi, o quando lo stesso Presidente lo ritiene opportuno, per:

13 MAR 2023

- controllare l'andamento delle varie iniziative;
 - pianificare le linee d'azione per i mesi successivi;
 - predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare. In tale ipotesi, il Presidente provvede alla convocazione entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla richiesta e la riunione deve tenersi entro i 20 (venti) giorni successivi. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.
3. La convocazione è fatta dal Presidente per iscritto, mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica o fax. Essa contiene la data, il luogo e l'ordine del giorno, ed è inviata almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente e, in difetto, dal Consigliere più anziano di età. Si riterranno valide le adunanze del Consiglio quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Nelle votazioni la parità dei voti comporta la riezione delle deliberazioni.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Non sono ammesse deleghe.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 16 – Competenze dell'Organo di controllo

1. È compito dell'Organo di controllo:



- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17 - Obbligazioni

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 18 – Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Articolo 19 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio è costituito:
 - Dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
 - dalle eventuali quote associative annuali;
 - da contributi di Enti pubblici e privati;
 - da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - da attività di raccolta fondi;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
3. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 20 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio (quindi entro il 31 marzo di ogni anno) verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, da sottoporre alle delibere dell'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

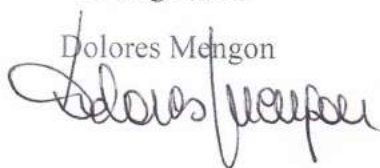
NORMA DI RINVIO

Articolo – 22 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

La Segretaria

Dolores Mengon



Il Presidente

Luigi Guarnieri

